



## COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera n. 32/2019

Estratto del processo verbale della seduta n. 8 del 04/10/2019.

Oggetto: Definizione della controversia [REDACTED]/Tim Spa

Presiede il Presidente

Mario Trampus

Sono presenti

Il Vicepresidente

Antonella Eloisa Gatta

Il componente

Cristina Vescul

Verbalizza

Roberta Sartor

In ordine all'oggetto il Comitato ha deliberato quanto segue:

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori", di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante "Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'allegato A alla delibera n. 73/11/CONS"

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l'Accordo Quadro 2018 tra Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, del 28 novembre 2017, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio delle funzioni delegate in materia di comunicazioni, tra l'Autorità e il Corecom del Friuli Venezia Giulia sottoscritta nel dicembre 2017 ed in particolare l'art.5, c.1, lett. e) sulla "definizione delle controversie";

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n.11 istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito Corecom) del Friuli Venezia Giulia;

VISTA l'istanza presentata dal signor ~~XXXXXXXXXX~~ del 15/09/2018 acquisita nel sistema telematico ConciliaWeb al n. 17675/18;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante titolare dell'utenza privata fissa n. 040774870 contesta l'addebito dei costi di recesso/disattivazione nonché l'addebito delle rate residue del router a seguito di un recesso esercitato per modifiche unilaterali del contratto;

In considerazione di un tanto chiede: - l'annullamento della fattura TIM n. ro RD00477170.

## 2. La posizione dell'operatore

L'operatore chiede il rigetto dell'istanza con la condanna all'integrale pagamento della somma pari ad € 364, 50 riferita ai conti 3/18 e ottobre 2018 ad oggi insoluti;

In merito osserva che:

1. in data 13.11.17 la linea 040774870 rientrava in TIM con offerta FIBRA;
2. mediante la fattura 1/18 (cfr doc.n.2, memorie parte resistente), comunicava agli utenti la variazione unilaterale del contratto (passaggio a fatturazione mensile anziché bimestrale) avvertendo che, in caso di mancata accettazione di tale variazione, i clienti avrebbero potuto recedere dal contratto e/o cambiare operatore in esenzione da costi ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni, dandone comunicazione scritta, da inviare entro il 31.03.18 a mezzo posta raccomandata o tramite fax;
3. che alcuna comunicazione scritta di mancata accettazione della variazione unilaterale del contratto, e dunque della volontà di volersi avvalere del diritto di recesso in esenzione da costi, è mai stata inviata a Tim;
4. che conseguentemente, a fronte del passaggio ad altro operatore prima della scadenza del vincolo contrattuale di 24 mesi, Tim ha correttamente e legittimamente addebitato i costi di disattivazione della linea (cfr doc. n. 3, memorie parte resistente).

## 3. Motivazione della decisione

Premesso che, in data 19/07/2019, ai sensi del Regolamento di cui all'All: A alla delibera 203/18/CONS, si è tenuta l'udienza di discussione nell'ambito del contenzioso *de quo* e che le parti non hanno trovato un accordo;

Che alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento come di seguito precisato;

In via preliminare si osserva che, ai sensi dell'art.13 delle *Condizioni generali di contratto*, Tim SpA si può avvalere della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche del contratto e che di dette variazioni deve essere data comunicazione al cliente;

Che ai sensi della delibera AGCOM 519/15/CONS e relativo regolamento, TIM Spa ha assolto correttamente gli obblighi di comunicazione delle modifiche contrattuali ed agito in conformità al dettato normativo di cui all'art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche consentendo al cliente di recedere dal

contratto o *migrare* ad altro operatore previa Comunicazione; (1/18 2018 RD00076744);

Che per stessa ammissione di parte istante, il cliente non ha provveduto a comunicare la propria volontà di recesso/migrazione;

Che le caratteristiche dell'offerta economica comprendenti l'acquisto del prodotto "Smart Modem" sono state descritte nella nota di attivazione altrimenti denominata "welcom letter" e che il prodotto "Smart Modem" non era un prodotto a noleggio ma, come predetto, in acquisto, al costo complessivo di € 187,20 che, per scelta del cliente, veniva rateizzato in 48 rate mensili da corrispondere in un'unica soluzione in caso di cessazione dell'offerta per cause imputabili al medesimo;

Tutto ciò premesso il Comitato all'unanimità:


### **DELIBERA**

- di non accoglie l'istanza avanzata dal signor ██████████ nei confronti della Società Tim SpA, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* dell'Autorità e del Corecom FVG.

Il Direttore  
del Servizio Organi di Garanzia  
Roberta Sartor



Il Presidente  
Mario Trampus

